

Comunicazione n. DI/97012098 del 28-11-1997

inviata al sig. ...

Oggetto: Attività di assunzione di mandati al reperimento di finanziamenti

Si fa riferimento alla nota del ... con cui la S.V. ha chiesto se per l'esercizio da parte di una società a responsabilità limitata dell'attività di assunzione di mandati al reperimento di finanziamenti sia necessaria l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.

Al riguardo occorre preliminarmente precisare che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 415/1996 «è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede»;

- ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 415/1996 «per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio»; ai sensi del successivo comma 3 «l'offerta fuori sede può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati alla svolgimento del servizio previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) [si tratta del servizio di collocamento di strumenti finanziari, che può essere prestato da SIM e banche]; b) dagli organismi di investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse».

In sintesi, i promotori finanziari non sono intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 415/1996 (SIM, banche italiane, agenti di cambio, imprese di investimento extracomunitarie) o dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento di cui alla sezione A dell'allegato allo stesso decreto (imprese di investimento e banche comunitarie), ma persone fisiche che, su incarico dei suddetti intermediari autorizzati, svolgono l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento.

Ciò premesso, si osserva che l'assunzione di mandati al reperimento di finanziamenti non rientra nell'ambito dei servizi di investimento o dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento la cui prestazione in Italia è riservata agli intermediari autorizzati (si veda l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 415/1996 e la sezione A dell'allegato al decreto), né i contratti di finanziamento sono riconducibili alla definizione di strumento finanziario (si veda l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 415/1996) . Per l'esercizio in Italia dell'attività sopra richiamata non é pertanto richiesta l'abilitazione alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996.

CONSOB
Francesco Tuccari Fabrizio Tedeschi